

**SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI**

L'intervento normativo non ha determinato costi che possano essere imputati direttamente alle attività dei cittadini e delle imprese né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché anzi, nel periodo prefissato di sei anni, comporterà una graduale contrazione degli oneri gravanti sull'amministrazione in virtù della riorganizzazione delle articolazioni del Ministero della difesa e dell'utilizzo razionale delle strutture che ad esso fanno capo.

**SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI**

L'intervento normativo non ha determinato effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Nei confronti dell'amministrazione, invece, occorrerà attendere il decorso del sessennio per verificarne gli effetti definitivi.

**SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

La tempistica relativa all'osservanza delle prescrizioni è stata e continua ad essere rispettata dalle articolazioni del Ministero della difesa, poiché è stata adottata la pressoché totalità dei provvedimenti, aventi immediata efficacia, discendenti dal decreto legislativo.

**SEZIONE 5 – CRITICITA'**

Non sono state individuate vere e proprie criticità, tuttavia si è reso necessario fare ricorso alla facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di queste ultime.

Le modifiche, introdotte dal Capo I del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, risultano marginali rispetto all'ampiezza del programma di rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi delle Forze armate recato dagli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinquies* del Codice dell'ordinamento militare, tenuto presente, in particolare, che le modifiche riguardano quasi esclusivamente l'Esercito, soprattutto in termini di razionalizzazioni e accorpamento di funzioni.

**SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI**

In conclusione, si osserva che:

- le finalità poste a base dell'intervento saranno raggiunte completamente soltanto al termine del sessennio, tuttavia la realizzazione della riforma procede in misura proporzionale ai tempi prefissati;
- non risultano insorti costi o effetti non previsti;
- non risultano sussistere criticità;
- sono state introdotte misure integrative e correttive di minimo impatto, costituite dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91.

**ALLEGATI**

I. Comunicazione di esclusione AIR.

II. Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle forze armate nel 2014.

III. Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle forze armate nel 2015.

## VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

**Amministrazione competente:** Ministero della difesa.

**Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8** - Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

**Referente:** Dirigente dott.ssa Marina IADEROSA – Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

(Compilatore: dott.ssa Giorgia FELLI – Capo I Reparto - Ufficio legislativo del Ministero della difesa)

### A. Aspetti introduttivi.

Il decreto legislativo in oggetto non è stato sottoposto ad AIR, poiché ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione del documento [Sezione 1, lettere B), C) e D); Sezione 3; Sezioni 5, lettere A), B) ed E)]<sup>1</sup> coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna dello Stato, come specificato nella relazione illustrativa al provvedimento e confermato al DAGL in data 3 gennaio 2014.

Non risultano intervenute pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari o pareri espressi in materia da eventuali organi di controllo.

L'intervento normativo è andato ad incidere sulle disposizioni contenute nel Codice dell'ordinamento militare (d.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). Esso si è reso necessario, come riportato anche nella analisi tecnico normativa relativa al decreto, per dare attuazione alla delega per la revisione dello strumento militare nazionale, conferita al Governo dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, che ha inteso attuare una revisione in senso riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, volta al riequilibrio generale del bilancio della "funzione difesa", ripartendolo tendenzialmente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per il settore dell'esercizio e 25 per cento per il settore dell'investimento. Tale obiettivo sconta una situazione iniziale in cui oltre il 70 per cento delle risorse disponibili risulta assorbito dalle spese per il personale, mentre le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento sono pari a circa il 12 e il 18 per cento del bilancio della Difesa, con un rilevante scostamento rispetto alla proporzione ritenuta ottimale.

### SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'

Trattandosi di un ambizioso processo di riduzione dello strumento militare, esso non può dirsi concluso. Il decreto legislativo è volto a dare attuazione alle disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri, a 150.000 unità e per la riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché in materia di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate, di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e di sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e dall'articolo 4, comma 1, lettera e). E in relazione alle menzionate riduzioni la richiamata legge delega 31 dicembre 2012, n. 244 ha fissato al 31 dicembre 2024 o al termine eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 5, comma 2, il completamento del processo *de quo*.

<sup>1</sup> Il riferimento è allo schema risultante dall'allegato A al d.p.c.m. n. 170/2008 e non a quello discendente dal più recente allegato A alla direttiva p.c.m. 16 gennaio 2013.

## **SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI**

L'intervento normativo non ha determinato costi che possano essere imputati direttamente alle attività dei cittadini e delle imprese né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché anzi, nel medio periodo, comporterà una graduale contrazione degli oneri gravanti sull'amministrazione e derivanti dalle spese obbligatorie per il personale civile e militare in servizio.

## **SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI**

L'intervento normativo non ha determinato effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Per quanto riguarda l'efficacia nei confronti dell'amministrazione, come si è detto, essa è articolata sullo sviluppo di processi gradualmente, proprio al fine di evitare effetti traumatici sul funzionamento dello strumento militare.

In linea di massima può dirsi che la contrazione numerica del personale civile e militare sta trovando e continuerà a trovare compensazione in politiche volte all'elevazione professionale dello stesso, alla formazione continua e alla rotazione negli incarichi, nell'ottica della maggiore fungibilità possibile del personale all'interno del dicastero, in linea con quanto previsto anche dal Libro Bianco della Difesa adottato nel 2015.

## **SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Data la natura del provvedimento in oggetto, che si colloca in un processo ancora in *itinere*, non può parlarsi di osservanza delle prescrizioni in senso stretto, tanto più che il 2016 configura, per la riduzione dell'organico del personale civile e militare, l'anno di partenza della riorganizzazione che condurrà al risultato definitivo previsto per il 2024.

## **SEZIONE 5 – CRITICITÀ**

Non sono state individuate vere e proprie criticità, tuttavia, si è reso necessario fare ricorso alla facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di queste ultime.

Le modifiche, introdotte dal Capo II del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, sono mirate a perfezionare l'impianto normativo già costituito, senza intaccarlo né introdurre novità rilevanti, con il solo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge n. 244 del 2012 e in stretta aderenza con i relativi criteri di delega.

## **SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI**

In conclusione, si osserva che:

- le finalità poste a base dell'intervento potranno dirsi raggiunte soltanto al termine del periodo posto dal provvedimento stesso come limite per il conseguimento dei risultati;
- non risultano insorti costi o effetti non previsti;
- non risultano sussistere criticità;
- sono state introdotte misure integrative e correttive di minimo impatto, costituite dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91.

## **ALLEGATI**

I. Comunicazione esclusione AIR.

II. Relazione illustrativa decreto legislativo correttivo dei d.lgs 7 ed 8 del 2014 - stralcio.

## VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

**Amministrazione competente:** Ministero della difesa.

**Legge 14 marzo 2014, n. 28 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2** - Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

**Referente:** Dirigente dott.ssa Marina IADEROSA – Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

(Compilatore: dott.ssa Giorgia FELLI – Capo I Reparto - Ufficio legislativo del Ministero della difesa)

### A. Aspetti introduttivi.

In relazione al decreto legge in oggetto non è stata elaborata alcuna AIR, stante la richiesta di esenzione (del 16 dicembre 2013), ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.

La normativa allora vigente, infatti, non prevedeva una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali era, pertanto, contenuta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziavano le missioni stesse.

Stante l'efficacia temporanea del provvedimento, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, non risultano intervenute, nel periodo di vigenza, pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari o pareri espressi in materia da eventuali organi di controllo. Per quanto attiene, invece, ad ulteriori modifiche normative, si segnalano, nel biennio 2014 - 2016 le successive leggi di conversione dei decreti legge c.d. "Missione" (legge 1° ottobre 2014, n. 141 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109; legge 17 aprile 2015, n. 43 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7<sup>1</sup>; legge 11 dicembre 2015, n. 198 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174; legge 14 luglio 2016, n. 131 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67), volte a prorogare l'autorizzazione all'impiego di personale nelle missioni internazionali e ad autorizzare le relative spese.

### SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'

Le finalità prefissate con l'adozione del provvedimento normativo in oggetto possono dirsi raggiunte, dal momento che lo scopo principale delle disposizioni era quello di assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014. Il che ha puntualmente avuto luogo.

<sup>1</sup> Relativo anche alle misure di contrasto al terrorismo internazionale.

**SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI**

L'intervento normativo non ha determinato costi che possano essere imputati direttamente alle attività dei cittadini e delle imprese né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché gli unici costi ivi previsti sono quelli di carattere finanziario relativi alle autorizzazioni di spesa per ciascuna delle singole missioni internazionali.

**SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI**

Come a suo tempo indicato in relazione illustrativa, l'intervento normativo non ha determinato effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché le attività oggetto di disciplina erano già svolte dalle amministrazioni interessate, e pertanto le modalità attuative correlate all'intervento non hanno comportato la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

**SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Data la natura del provvedimento in oggetto, sebbene non possa parlarsi di osservanza delle prescrizioni in senso stretto, può affermarsi che grazie a tale strumento l'Italia sia stata in grado di “offrire il proprio significativo contributo sia per impegni consolidati - derivanti dagli accordi già assunti in ambito internazionale - sia per ulteriori esigenze scaturite da situazioni di crisi e/o per la stabilizzazione di crisi in atto”, come si evince dalla Relazione analitica sulle missioni militari per l'anno 2014, facendo sì che il bilancio complessivo relativo al 2014 dell'impegno nazionale nelle operazioni all'estero, condotte soprattutto nell'ambito di alleanze e coalizioni - *in primis* Nato e Unione Europea - possa considerarsi decisamente positivo.

**SEZIONE 5 – CRITICITA'**

Non risultano individuate criticità, se non quella della necessaria reiterazione, anno per anno e più volte all'anno, del procedimento volto alla emanazione del decreto legge di autorizzazione alla spesa occorrente per il finanziamento delle missioni internazionali. Tale stato di cose risulta attualmente superato ad opera della legge 21 luglio 2016, n. 145 che reca “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”.

**SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI**

In conclusione, si osserva che:

- le finalità poste a base dell'intervento sono state pienamente raggiunte;
- non risultano insorti costi o effetti non previsti;
- non risultano sussistere criticità;
- non si ravvisa la necessità/opportunità di misure integrative e/o correttive né in relazione all'atto, né in relazione all'attuazione dello stesso, dato che l'intervento normativo del quale si valuta l'impatto aveva un'efficacia circoscritta nel tempo, per cui non sarà neppure necessario procedere ad una nuova VIR per il prossimo biennio.

**ALLEGATI**

I. Richiesta di esenzione AIR.

II. Relazione analitica al Parlamento sulle missioni militari 2014 - stralcio.

## VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

**Amministrazione competente:** Ministero della difesa.

**Legge 1° ottobre 2014, n. 141 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109** - Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

**Referente: Dirigente dott.ssa Marina IADEROSA – Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della difesa.**

(Compilatore: dott.ssa Giorgia FELLI – Capo I Reparto - Ufficio legislativo del Ministero della difesa)

### A. Aspetti introduttivi.

In relazione al decreto legge in oggetto non è stata elaborata alcuna AIR, stante la richiesta di esenzione (del 23 luglio 2014), ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 30 giugno 2014, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.

La normativa allora vigente non prevedeva una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali era, pertanto, contenuta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziavano le missioni stesse.

Stante l'efficacia temporanea del provvedimento, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, non risultano intervenute, nel periodo di vigenza pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari o pareri espressi in materia da eventuali organi di controllo. Per quanto attiene, invece, ad ulteriori modifiche normative, si segnalano, nel biennio 2014 - 2016 le successive leggi di conversione dei decreti legge c.d. "Missione" (legge 17 aprile 2015, n. 43 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7<sup>1</sup>; legge 11 dicembre 2015, n. 198 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174; legge 14 luglio 2016, n. 131 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67), volte a prorogare l'autorizzazione all'impiego di personale nelle missioni internazionali e ad autorizzare le relative spese.

### SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'

Le finalità prefissate con l'adozione del provvedimento normativo in oggetto possono dirsi raggiunte, dal momento che lo scopo principale delle disposizioni era quello di assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014. Il che ha puntualmente avuto luogo.

<sup>1</sup> Relativo anche alle misure di contrasto al terrorismo internazionale.

## **SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI**

L'intervento normativo non ha determinato costi che possano essere imputati direttamente alle attività dei cittadini e delle imprese né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché gli unici costi ivi previsti sono quelli di carattere finanziario relativi alle autorizzazioni di spesa per ciascuna delle singole missioni internazionali.

## **SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI**

Come a suo tempo indicato in relazione illustrativa, l'intervento normativo non ha determinato effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché le attività oggetto di disciplina erano già svolte dalle amministrazioni interessate, e pertanto le modalità attuative correlate all'intervento non hanno comportato la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

## **SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Data la natura del provvedimento in oggetto, sebbene non possa parlarsi di osservanza delle prescrizioni in senso stretto, può affermarsi che grazie a tale strumento l'Italia sia stata in grado di “offrire il proprio significativo contributo sia per impegni consolidati - derivanti dagli accordi già assunti in ambito internazionale - sia per ulteriori esigenze scaturite da situazioni di crisi e/o per la stabilizzazione di crisi in atto”, come si evince dalla Relazione analitica sulle missioni militari per l'anno 2014, facendo sì che il bilancio complessivo relativo al 2014 dell'impegno nazionale nelle operazioni all'estero, condotte soprattutto nell'ambito di alleanze e coalizioni - *in primis* Nato e Unione Europea - possa considerarsi decisamente positivo.

## **SEZIONE 5 – CRITICITA'**

Non risultano individuate criticità, se non quella della necessaria reiterazione, anno per anno e più volte all'anno, del procedimento volto alla emanazione del decreto legge di autorizzazione alla spesa occorrente per il finanziamento delle missioni internazionali. Tale stato di cose risulta attualmente superato ad opera della legge 21 luglio 2016, n. 145 che reca “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”.

## **SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI**

In conclusione, si osserva che:

- le finalità poste a base dell'intervento sono state pienamente raggiunte;
- non risultano insorti costi o effetti non previsti;
- non risultano sussistere criticità;
- non si ravvisa la necessità/opportunità di misure integrative e/o correttive né in relazione all'atto, né in relazione all'attuazione dello stesso, dato che l'intervento normativo del quale si valuta l'impatto aveva un'efficacia circoscritta nel tempo, per cui non sarà neppure necessario procedere ad una nuova VIR per il prossimo biennio.

## **ALLEGATI**

I. Esenzione AIR.

II. Relazione analitica al Parlamento sulle missioni militari 2014 - stralcio.



**VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)**

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

- **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**  
Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia
  
- **Data di adozione:**  
Legge 17 ottobre 2014, n. 146, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità diffusa e violazioni in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”. (G.U. del 22 agosto 2014, n. 194 e G.U. del 21 ottobre 2014, n. 245)
  
- **Data di entrata in vigore:** 22 ottobre 2014
  
- **Indicazione del referente dell'amministrazione:**  
Ministero dell'interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari  
Ufficio V – Pubblica Sicurezza (06/46547061 - 06/46548152 – 06/46538308)

**ASPETTI INTRODUTTIVI****a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

Il decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, rappresenta la risposta all'esigenza di affrontare alcune rilevanti ed urgenti criticità riscontrate in contesti riconducibili a competenze del Ministero dell'interno.

Con il provvedimento in esame, in primo luogo, si è inteso ridurre drasticamente i fenomeni di illegalità diffusa connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive, per un verso, rafforzando le misure di prevenzione e, per l'altro, imponendo obblighi ai soggetti destinatari di misure di prevenzione.

In relazione alla materia dell'immigrazione, a causa dell'aumento esponenziale degli sbarchi di migranti sul territorio, nonché dell'incremento delle domande di protezione internazionale registrate, si è reso necessario il potenziamento del Sistema di accoglienza per i richiedenti, attraverso l'incremento delle risorse finanziarie messe a disposizione e l'aumento del numero delle Commissioni territoriali insediate sul territorio, nonché delle relative Sezioni.

Le misure adottate hanno consentito di accelerare l'*iter* dei procedimenti connessi alla valutazione delle richieste, attraverso una ripartizione funzionale dei procedimenti assegnati per singola Commissione, una specifica formazione dei componenti, nonché l'introduzione di criteri più flessibili in ordine allo svolgimento del colloquio del richiedente.



**b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.**

Il provvedimento si propone innanzitutto di rafforzare gli strumenti per il contrasto dei fenomeni di illegalità e di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive, al fine di garantirne la regolarità. Tali misure si collocano nell'alveo di un'organica strategia elaborata da un apposito gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero dell'interno con il coinvolgimento degli altri soggetti interessati nell'ambito istituzionale e sportivo, che mira, da un lato, a favorire l'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive, anche semplificando le procedure di acquisto dei titoli di ingresso, e, dall'altro, a perfezionare le misure di contrasto degli episodi di violenza, elevando la cornice di sicurezza in questo specifico contesto. Il decreto interviene su quest'ultima direttrice d'azione, potenziando gli strumenti di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di illegalità connessi agli eventi sportivi, tenuto anche conto delle criticità emerse nelle passate stagioni calcistiche, originate da talune turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In tal senso la necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto delle illegalità e delle violenze in occasione di manifestazioni sportive è strettamente connessa alla ripresa delle competizioni sportive che richiamano un maggior afflusso di pubblico.

Con particolare riferimento alle modifiche intervenute nell'ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, appare necessario evidenziare l'importanza del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 che, in attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE in materia di accoglienza e procedure ai fini del riconoscimento dello *status* di protezione internazionale, ha sostanzialmente riscritto la disciplina dell'accoglienza dei richiedenti asilo, pur continuando a far ricorso al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189. Si tratta dei servizi apprestati dagli enti locali e finanziati attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito, presso il Ministero dell'interno, dall'articolo 1-*septies* del medesimo decreto.

Il sistema di accoglienza delineato si è ispirato all'Intesa, raggiunta in sede di Conferenza unificata nel 2014, che ha previsto una fase di prima accoglienza dei cittadini stranieri nei centri di primo soccorso e assistenza, istituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1995 n. 563 nei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci.

A chiusura del sistema, è stata prevista la possibilità di allestire strutture temporanee per fare fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti che possono esaurire le disponibilità ordinarie.

Per assicurare un'accoglienza adeguata ai minori non accompagnati sono stati, inoltre, previsti Centri di prima accoglienza specializzati, gestiti dal Ministero dell'interno, anche in convenzione con gli enti locali.

Sempre con riferimento alla delicata materia della tutela dei minori stranieri non accompagnati, appare, altresì, opportuno evidenziare che è attualmente all'esame della I Commissione del Senato della Repubblica la proposta di legge n. 2583, recante disposizioni varie in tema di divieto di respingimento, accoglienza, identificazione e accertamento dell'età, indagini familiari, nomina del tutore, diritto alla salute e all'istruzione del minore straniero non accompagnato. Il provvedimento, frutto dell'iniziativa di vari Gruppi parlamentari, è stato già approvato dalla Camera dei Deputati.

Con l'articolo 9 del decreto-legge in esame si è provveduto a ricostituire, ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, la Commissione consultiva centrale e, a livello territoriale, le Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia.

Al riguardo, si evidenzia che le Commissioni provinciali per le materie esplodenti esprimono pareri obbligatori ai fini del rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di materie esplodenti, svolgendo sopralluoghi e controlli tecnici nei locali a ciò destinati, al fine di accertarne l'idoneità e la sicurezza, anche in relazione alle distanze dai centri abitati, da strade pubbliche, da altri opifici, etc., procedendo sulla base di nozioni e conoscenze specialistiche.

L'alta specializzazione di tali Commissioni si presenta come insostituibile ausilio per il Prefetto, analogamente a quanto accade con riguardo alle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, in quanto ad esse sono affidate indispensabili valutazioni e verifiche di ordine squisitamente tecnico-specialistico, che richiedono l'apporto di professionalità appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato, nonché dello stesso settore privato interessato.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.M. 19 novembre 2014, che disciplina la composizione delle Commissioni, innovandosi sostanzialmente con riguardo:

- al numero dei componenti della Commissione centrale, aumentati di n. 3 unità (di cui 2 componenti appartenenti alla pubblica amministrazione ed uno appartenente alle associazioni di categoria) in relazione alle specifiche competenze istituzionali per le quali si è ritenuto dovesse integrarsi la Commissione medesima ed al fatto che nella Commissione centrale esplosivi vengono, sovente, discusse e trattate pratiche del comparto militare;
- alla figura del Presidente della Commissione tecnica territoriale, in quanto si prevede che lo stesso possa essere individuato, oltre che nel Prefetto, in un dirigente della Prefettura delegato. Attraverso la presidenza del dirigente del ruolo prefettizio, si è ritenuto di poter meglio assicurare la posizione di terzietà rispetto alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) eventualmente chiamate a collaborare, anche nell'ambito della Commissione territoriale, per l'espletamento dell'attività di sorveglianza svolta dal Prefetto;
- alla (nuova) competenza consultiva in materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti, attribuita alle Commissioni tecniche territoriali.

### **c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.**

Non ci sono, allo stato, ulteriori aspetti da segnalare.

## **SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'**

Per quanto riguarda il raggiungimento delle finalità perseguite dalla legge in questione si rappresenta quanto segue.

**Articoli 1, 2, 3 e 4. Contrasto dei fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive.** Come è noto, le norme sono state introdotte in un periodo in cui gli indici della violenza nello sport registravano un preoccupante incremento (stagione calcistica

2013-2014). Tale *trend* negativo delle criticità è proseguito anche nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del provvedimento (stagione calcistica 2014-2015). I primi effetti positivi sono stati registrati nel corso della stagione 2015-2016.

Dalla comparazione dei dati riferiti alle stagioni sportive 2014-2015 e 2015-2016 è possibile riscontrare un miglioramento di tutti gli indicatori della violenza nelle manifestazioni sportive, ed in particolare:

- gli incontri con feriti sono passati da 116 a 88 (-24,14%);
- i feriti tra i civili sono diminuiti da 126 a 105 (-16,67%);
- i feriti tra le Forze dell'Ordine si sono ridotti da 146 a 102 (-30,14%);
- il numero degli steward feriti è diminuito da 35 a 4 (-88,57%);
- il numero dei denunciati è aumentato da 1.285 a 1.378 (+7,24%);
- il numero degli arrestati è passato da 246 a 162 (-34,15%).

**Articolo 5** (*Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*)

La disposizione, introdotta in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale al fine di accelerarne l'esame, ha modificato talune norme del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (*Attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*), potenziando gli organismi competenti in materia e introducendo meccanismi di flessibilità nel procedimento.

A seguito dell'ampliamento del numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (passate da dieci a venti, con un massimo di trenta Sezioni), si è intervenuti determinando la competenza funzionale in relazione ai carichi di lavoro, nel caso di trasferimento del richiedente a un Centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, nonché con riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, deve essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

Più in particolare, si evidenzia che:

- si è provveduto all'istituzione delle 20 Commissioni territoriali, nonché di 28 delle 30 Sezioni previste. Le funzioni di Presidente delle Commissioni e di 7 Sezioni (tre di Roma, Caserta, Monza Brianza, Livorno e Milano) sono svolte in via esclusiva;
- la competenza, in caso il richiedente sia trasferito ad un Centro diverso da quello di prima accoglienza o trattenimento, è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione è collocato il Centro di più recente destinazione, salvo che il richiedente non abbia già sostenuto il colloquio;
- al fine di velocizzare le procedure, è operativa la facoltà, in capo al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo (art. 5, comma 6), di trasferire la competenza dell'esame delle domande di protezione internazionale da una Commissione ad un'altra, in considerazione dei carichi di lavoro o dei mutamenti di residenza o di domicilio dei richiedenti. Nel corso del 2016, finora, sono stati trasferiti, secondo i predetti criteri, n. 9093 fascicoli;
- le informazioni circa la situazione generale dei Paesi di origine dei richiedenti asilo o dei Paesi in cui sono transitati vengono elaborate dalla Commissione nazionale, a seguito di specifiche richieste su siti accreditati;
- l'audizione del richiedente si svolge, di norma, alla presenza di un solo componente, mentre la decisione ha sempre carattere collegiale;

- sono stati organizzati per i componenti delle Commissioni territoriali e delle Sezioni corsi di formazione iniziale di due giornate, nonché, a livello centrale, corsi di formazione permanente su moduli elaborati dall'E.A.S.O. (*European Asylum Support Office*) riguardanti le seguenti tematiche: inclusione; tecniche d'intervista; valutazione delle prove e C.O.I. (*Country Origin Information*). I formatori, solitamente i Presidenti di Commissioni territoriali e di Sezioni e rappresentanti UNHCR, sono in possesso di specifica attestazione E.A.S.O. Nel corso del 2016 sono stati organizzati n. 8 corsi con la partecipazione di n. 330 componenti.
- è garantito al richiedente e al legale rappresentante l'accesso agli atti riguardanti il procedimento di interesse;
- la Commissione nazionale ha reso pubblico sul portale *web* la consultazione dei rapporti elaborati sui Paesi di origine, curando l'attività di trasmissione agli organi giurisdizionali competenti delle informazioni su specifiche situazioni dagli stessi richieste.

**Articolo 6** (*Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati*)

La disposizione reca misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.

A tal proposito, si rileva che l'incremento (di euro 50.850.570) del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha consentito, nel corso del 2014, l'ampliamento dello SPRAR per circa 11.350 posti.

Il 23 marzo 2016 è stata inoltrata alle Camere la prima relazione riguardante il funzionamento del sistema di accoglienza per il periodo novembre 2013 – dicembre 2014. La relazione relativa al 2015 il 17 agosto 2016 è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il prescritto coordinamento e si è in attesa di riscontro per il successivo inoltro alle competenti Commissioni parlamentari.

**Articolo 8** (*Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*)

Relativamente alle misure volte ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, gli interventi previsti hanno raggiunto i seguenti obiettivi:

- realizzare nel breve-medio periodo un graduale ammodernamento dei mezzi, attrezzature e strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- garantire i necessari apporti tecnico-specialistici nell'esercizio dei compiti svolti dalle Prefetture e dal Ministero dell'interno nel settore delle materie esplosive e infiammabili.

**Articolo 9** (*Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplosivi*)

Con la norma in esame è stata prevista l'istituzione, ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplosive previste dalla legislazione vigente, della Commissione consultiva centrale e, a livello territoriale, delle Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia.

Mentre la prima fornisce pareri sui provvedimenti riguardanti le sostanze esplosive e infiammabili, le Commissioni territoriali (individuate a livello provinciale) esercitano le funzioni anche prescrittive propedeutiche al rilascio della licenza per la fabbricazione e il deposito di tali

materiali pericolosi. Si tratta in pratica della ricostituzione di organi collegiali preesistenti, sia a livello centrale che provinciale, al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 sulla revisione della spesa pubblica. La ricostituzione di tali Commissioni si è peraltro resa necessaria per la rilevanza, anche in chiave di prevenzione degli infortuni, delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione relativamente all'adozione dei provvedimenti, ministeriali e delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, con riguardo alle sostanze esplosive.

La reintroduzione delle Commissioni consultive in materia di sostanze esplodenti risponde in pieno alle esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica connesse al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori, che possono essere soddisfatte solo mediante l'acquisizione, da parte delle competenti Autorità di P.S., di qualificati pareri tecnici forniti da tali collegi, come previsto dalla normativa vigente in materia.

## SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

Con riguardo all'articolo 8, comma 1, si fornisce il seguente prospetto relativo all'impiego dei fondi stanziati per il periodo 2014 – 2021:

ANNI	Assegnazioni ex art. 8 comma 1				milioni di euro	Riparto effettivo			
	Totale annuo	Motorizzazione	Materiali di equipaggiamento	Accasermamento (gestione immobili)		Motorizzazione	Materiali di equipaggiamento	Accasermamento (gestione immobili)	Settore Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica
2014	8	3,7	4,3	0	8	3,7	4,3	0	
2015	36	27,5	4	5	36,5	27,5	4	1,5	3,5
2016	44	35	2,1	5	42,1	30,5	7	1,5	5
2017	44	36	2	6	44	30,5	7	1,5	5
2018	44	36	2	6	44	30,5	7	1,5	5
2019	44	36	2	6	44	30,5	7	1,5	5
2020	44	36	1,9	6	43,9	30,5	7	1,5	5
2021	44	36	3,5	6	45,5	30,5	7	1,5	5
<b>TOTALE IN MILIONI DI EURO</b>	<b>308</b>	<b>246,2</b>	<b>1,8</b>	<b>40</b>	<b>308</b>				

Con riferimento alle spese previste in materia di immigrazione e di finanziamento del sistema di accoglienza, l'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non ha prodotto costi sui cittadini e sulle imprese.

In relazione all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno evidenziare che sono stati impiegati integralmente gli importi stanziati per l'attivazione ed il funzionamento delle Commissioni territoriali e delle Sezioni. Per il corrente

anno 2016 sono stati stanziati in bilancio € 9.210.170,00, ai quali sono stati aggiunti, mediante provvedimento di variazione, altri € 6.001.891,00, per un totale di stanziamenti definitivi pari a € 15.212.061,00.

Con particolare riferimento alle spese derivanti dall'articolo 8 per l'ammodernamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sono stati effettuati i seguenti stanziamenti, finalizzati all'acquisto di automezzi per il soccorso urgente:

- 2 milioni di euro per l'anno 2014;
- 4 milioni di euro per l'anno 2015.

Non si sono invece determinati, in linea con le previsioni normative, costi riconducibili alle Commissioni per le materie esplodenti ed infiammabili (art. 9 del decreto in esame), sostenuti con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

Per il funzionamento delle Commissioni di cui al citato art. 9, si evidenzia che il legislatore ha espressamente disposto che ai componenti delle Commissioni "non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente".

I costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche interessate sono derivanti dall'esclusivo utilizzo di risorse già previste nell'ambito delle rispettive disponibilità, riconducibili in ogni caso allo svolgimento attività istituzionali o di servizio.

Non risultano invece, nel periodo di riferimento, costi a carico delle imprese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del provvedimento in esame.

### SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

In relazione al contrasto ai fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, il *trend* positivo è confermato anche nella prima fase della corrente stagione sportiva (2016 - 2017), in confronto agli analoghi periodi delle due stagioni precedenti.

Più in dettaglio, si evidenziano i dati e gli effetti prodotti dall'applicazione della legge in argomento, limitatamente agli articoli di seguito indicati:

**Art. 5** - Nel 2015 sono state adottate 71.117 decisioni sulla protezione internazionale, con un incremento pari al 96,08% rispetto all'anno precedente (36.270), mentre nel 2016, alla data dell'11 novembre scorso, le decisioni adottate sono state 80.064.

**Articolo 8** – Le misure previste hanno determinato concrete ricadute positive, in quanto hanno permesso, attraverso l'ammodernamento delle dotazioni esistenti, di migliorare le capacità operative del Corpo dei Vigili del fuoco.

In relazione alla sperimentazione da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza della pistola elettrica *Taser* (art. 8, comma 1-*bis*), è stato costituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un gruppo di lavoro che sta svolgendo le prove di compatibilità elettromagnetica, le prove balistiche e di precisione e le misure degli effetti dello strumento sulla salute.

Al termine di tale attività potrà essere avviata la fase operativa di sperimentazione.

**Art. 9** – Effetti positivi sono stati rilevati nel mantenimento del controllo relativo alla sicurezza degli esercizi che trattano sostanze pericolose, quali quelle esplodenti ed infiammabili.



L'attività svolta dalle Commissioni consultive per i materiali esplosivi ha consentito di effettuare gli accertamenti tecnici presso fabbriche e depositi di prodotti esplosivi, tra i quali si richiamano, in particolare, quelli mirati ad accertare la puntuale osservanza delle prescrizioni da parte dei titolari delle licenze rilasciate ex art. 47 T.U.L.P.S (Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio).

#### SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, come modificati dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 119/2014, si evidenziano i seguenti dati:

**Nr. REATI COMMESSI e Nr. SEGNALAZIONI RIFERITE A PERSONE DENUNCIATE/ARRESTATE in violazione degli Artt. 1 e 6 della Legge 13 dicembre 1989, n.401.**

Dati di fonte SO/SSD (non consolidati per il 2016)

DESCRIZIONE REATO	Articolo	Articolo Bis	Comma	Sanzione	2015		2014		2013		1° gen - 31 ago 2016	
					Nr. Reati commessi	Nr. Persone denunciate/reatate	Nr. Reati commessi	Nr. Persone denunciate/reatate	Nr. Reati commessi	Nr. Persone denunciate/reatate	Nr. Reati commessi	Nr. Persone denunciate/reatate
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE - LEGGE 40/1989 ART.1	1			DELITTO	34	104	42	72	19	178	5	70
DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ART.6/CO	6		6	DELITTO	557	861	397	465	439	498	276	317
LANCIO DI MATERIALE PERICOLOSO, SCAVALCAMENTO ED INVASIONE DI CAMPO IN OCCASIONE	6	BIS	1	DELITTO	253	450	237	650	233	393	64	313
LANCIO DI MATERIALE PERICOLOSO, SCAVALCAMENTO E INVASIONE DI CAMPO IN OCCASIONE	6	BIS	2	CONTRAVVENZIO	141	392	147	333	174	352	70	280
POSSESSO DI ARTIFIZI PIROTECNICI IN OCCASIONE DI MANIF. IN SPORT - L.40/1989 ART.3 TER	6	TER		DELITTO	3	0	0	0	49	18	105	289
POSSESSO DI ARTIFIZI PIROTECNICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - L.401	6	TER		CONTRAVVENZIO	179	359	210	411	117	278	0	3
VIOLENZA O MINACCIA NEI CONFRONTI DEGLI ADDETTI AI CONTROLLI DEI LUOGHI OVE SI S	6	QUATER		DELITTO	33	77	40	99	38	60	22	61

#### SEZIONE 5 – CRITICITA'

Sono state rilevate alcune criticità, che riguardano, in particolare, i seguenti profili:

**Articolo 5:** considerato l'ingente numero delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale presentate nel corso dell'anno 2016 (103.713 alla data dell'11/11/2016) il sistema necessita di un'ulteriore implementazione, avendo già raggiunto la capacità massima;

**Articolo 8:** i fondi stanziati per l'ammodernamento dei mezzi del Corpo dei Vigili del fuoco sono risultati appena sufficienti per il rinnovo di alcune tipologie di automezzi destinati al soccorso tecnico urgente;

**Articolo 9:** in diversi contesti territoriali, laddove si registrano le maggiori carenze di organico, la partecipazione alle Commissioni per le materie esplosive ed infiammabili è stata percepita come un aggravio rispetto alle competenze dei Comandi territoriali dei Vigili del fuoco.

#### SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

##### i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento.

Come evidenziato alla Sezione 3, le norme di cui al Capo I hanno determinato una diminuzione degli incidenti connessi alle manifestazioni sportive: pertanto, l'obiettivo prefissato può dirsi pienamente raggiunto.



Anche in relazione alla materia dell'immigrazione, considerati gli obiettivi del provvedimento normativo in esame, si può affermare che le finalità sono state raggiunte, fatto salvo quanto indicato alla Sezione 5 in ordine alla necessità di un'ulteriore implementazione del sistema, che richiede, evidentemente, l'individuazione di risorse finanziarie aggiuntive.

Con riguardo alle finalità poste a base dell'ammodernamento delle dotazioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si rileva come le finalità siano state raggiunte solo in parte, richiamandosi quanto già indicato al riguardo nella citata Sezione 5.

In relazione, infine, alle disposizioni di cui all'articolo 9, si può evidenziare il pieno raggiungimento delle finalità stabilite con il provvedimento normativo in esame.

**ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti.**

Si richiama quanto evidenziato nella Sezione 5.

**iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanza di attuazione.**

Non ci sono, allo stato, ulteriori aspetti da segnalare.

**ALLEGATI**

1) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.